costo della stessa affrancazione ad una cifra di gran lunga inferiore (circa 100 lire a mq).

La contestazione investe poi anche le procedure seguite dall'Assessorato regionale, che non coinvolgerebbero le strutture amministrative del Comune (e quelle delle Amministrazioni Separate).

La questione (sulla quale, lo scorso anno, sembrava essersi raggiunto un utile compromesso in un incontro congiunto svoltosi presso la sede dello scrivente) sembra ora riaprirsi e rischia di formalizzarsi in via giurisdizionale.

Data la delicatezza della questione (che coinvolge anche eventuali profili di responsabilità contabile), questo Ufficio ha invitato tutti ad una attenta riconsiderazione ed ha suggerito comunque un intervento chiarificatore del legislatore regionale che indichi le linee operative da seguire e dia alle migliaia di possessori di terre civiche la possibilità di vedere regolarizzate le rispettive posizioni, dopo decenni di attesa.

6.2.2. Danni agli automobilisti provocati da cinghiali – Aumenta la confusione sulla responsabilità

Non bastava lo scaricabarile - tra Regione, Province ed Enti Parco - nell'addossare, l'uno all'altro, la responsabilità per i danni derivanti da incidenti stradali causati dall'attraversamento da cinghiali.

A rendere più confusa l'imputazione delle responsabilità ora ci si mettono anche i giudici dei tribunali abruzzesi che – chiamati a pronunciarsi in appello contro le sentenze dei Giudici di Pace (generalmente favorevoli agli automobilisti) - emettono sentenze di segno opposto.

Dopo una giurisprudenza che sembrava sempre più consolidarsi nel senso di chiamare in causa la responsabilità della Regione e degli Enti Parco (per gli incidenti all'interno delle aree protette; così Cass. Civ. Sez. III sent. n. 13907/2002 e n. 8788/99), interviene ora un nuovo orientamento di alcuni Tribunali abruzzesi, che invece si schierano a favore della Regione ritenendo che su di essa non possa farsi ricadere la responsabilità per danno cagionato da un animale "soprattutto perché selvatico"

sia perché la stessa Regione "non è proprietaria della strada" (Tribunale di Lanciano).

Secondo il tribunale di L'Aquila, invece, il soggetto astrattamente obbligato al risarcimento – ammesso che sussistano i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. – sarebbe piuttosto la Provincia territorialmente competente.

Per gli incidenti all'interno delle aree protette, il Tribunale di Teramo ha infine (giustamente) sancito che la responsabilità in questione appartiene al Parco (e non alla Regione, come aveva stabilito il Giudice di Pace).

Prosegue comunque l'annosa quérelle tra le Province e la Regione sull'interpretazione delle norme regionali di delega delle funzioni sulla caccia che, secondo le Amministrazioni provinciali (ed avviso anche di questo Ufficio) non ricomprendono quelle relative al risarcimento dei danni a persone o cose, rinconducibili in base alla responsabilità "aquilana", di cui all'art. 2043 Cod. Civ.

Un contenzioso sostanzialmente inutile e controproducente, per il quale lo scrivente è più volte intervenuto – a tal fine formulando anche un'ipotesi di testo legislativo – per suggerire il

varo di una precisa normativa che affidi alle Province (già titolari della gran parte della viabilità) anche le funzioni connesse all'eventuale responsabilità per danni comunque causati dalla fauna selvatica.

Per i tanti automobilisti che ora attendono l'esito delle richieste di risarcimento, c'è solo da auspicare che intervenga qualche sentenza della Corte di Cassazione che – sulla scorta anche della nostra legislazione regionale – metta finalmente d'accordo le contraddittorie posizioni dei giudici abruzzesi.

6.2.3. Piccola proprietà contadina – Richiesta di certificati catastali, anziché di visure

E' stato sollecitato un intervento del Difensore civico nei riguardi di un Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che - a differenza degli altri Ispettorati - pretendeva la presentazione dei certificati catastali, anziché delle visure catastali, per le pratiche di compravendita e concessioni in enfiteusi di fondi rustici afferenti alla piccola proprietà contadina, di cui al D.Lgs. n. 111 del 1948.

Ad evitare, tra l'altro, un'ingiustificata disparità di trattamento all'interno della Regione, lo scrivente ha invitato la Direzione Agricoltura della Giunta regionale ad impartire le opportune direttive ai Servizi I.P.A., perché si adeguassero alla normativa in materia di semplificazione amministrativa e di autocertificazione, ricordando che i certificati catastali sono documenti già in possesso di altre amministrazioni pubbliche e ben possono essere sostituiti da semplici (e meno costose) visure.

La sollecitazione è stata puntualmente raccolta dalla struttura assessorile, che ha invitato i Servizi IPA ad acquisire d'ufficio – ove necessario – gli eventuali certificati a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

6.2.4. Quote di contribuenza ai Consorzi di Bonifica – Si apre qualche spiraglio all'eliminazione dell'arrotondamento

Nonostante i numerosi interventi negli anni trascorsi, continua il ricorso agli arrotondamenti per eccesso delle quote di contribuenza da parte di alcuni Consorzi che, senza apparente

motivazione, aumentano le quote fino a raggiungere l'importo minimo iscrivibile a ruolo (pari a € 10.33).

Nonostante l'adozione di nuovi Piani di classificazione, sono tanti i proprietari di terreni che si vedono recapitare cartelle di pagamento - pari esattamente al predetto importo - allo scopo evidente di aggirare, surrettiziamente, il disposto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 46/99 (che fissava il limite minimo di iscrizione a ruolo nelle vecchie 20 mila lire).

Per la verità, in qualche Consorzio, il Commissario Straordinario ha riconosciuto l'incongruenza del sistema di riscossione e, almeno dal 2003, ha deliberato di rinunciare alla riscossione di importi inferiori ad € 10,33.

Altri Commissari invece – preoccupati della notevole incidenza che i piccoli terreni hanno sui loro piani economico-finanziari – hanno deciso di emettere cartelle esattoriali "a cadenza pluriennale", nel momento in cui le somme effettivamente maturate raggiungano il minimo iscrivibile a ruolo.

Un sistema che evita il ricorso all'odioso e arbitrario arrotondamento, ma che pone ancora qualche problema di

compatibilità con l'art. 12 del DPR 602/73, a tenore del quale la riscossione dovrebbe avvenire con riferimento ad ogni "anno di contribuenza".

6.2.5. L'eccessiva frammentazione procedurale comporta un ingiustificato ritardo nel rilascio del tesserino per la raccolta dei tartufi

E' il caso sollevato da un raccoglitore di tartufi, che ha lamentato un eccessivo ritardo nel rilascio del tesserino per la raccolta dei tartufi, nonostante avesse da vari mesi provveduto a versare la tassa di concessione regionale, di cui alla L.R. n. 22/98.

L'interessato ha altresì chiesto di conoscere se avesse diritto al rimborso (almeno parziale) di tale tassa, dal momento che – nell'intervallo tra il versamento ed il rilascio del tesserino - non era stato messo in condizione di esercitare l'attività di raccolta.

Il Difensore civico ha richiamato l'attenzione dei Responsabili dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste interessato, nonché degli Uffici regionali competenti, sui lunghi tempi d'attesa per avere il tesserino.

E ciò soprattutto a causa dell'eccessiva frammentazione del procedimento di rilascio al quale invece si dovrebbe provvedere appena acquisito il verbale dell'esame di idoneità ed aver verificato il versamento della tassa (secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2862 del 19/5/1988).

Sta di fatto che, dopo l'espletamento di questi ultimi due adempimenti, gli atti vengono inviati dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste (presso cui opera la Commissione di esame) a quello regionale che, sua volta, li trasmette all'Assessorato regionale all'agricoltura per l'emissione del provvedimento dirigenziale.

Lo stesso iter, all'inverso, viene seguito per la consegna del tesserino al diretto interessato da parte dell'Ispettorato Dipartimentale; con ciò instaurandosi una prassi che non sembra supportata né dalla normativa regionale né da esigenze di carattere operativo o funzionale.

Di qui il malcontento di chi si vede costretto a versare, con vari mesi di anticipo, una tassa riferita ad un'attività che non può esercitare fin quando non sia in possesso del richiesto tesserino.

Con l'occasione il Difensore civico ha espresso forti perplessità sulla prassi di alcuni Ispettorati Dipartimentali di rilasciare una certificazione attestante che l'aspirante ha superato l'esame ed ha versato la relativa tassa; certificazione preordinata a consentire, di fatto, l'esercizio provvisorio di tale attività, prima ancora che si sia concluso il procedimento autorizzatorio.

Il Servizio regionale competente è stato perciò invitato ad emanare le direttive tecniche e organizzative volte ad eliminare inutili appesantimenti istruttori e a ridurre il più possibile i tempi di rilascio del tesserino.

6.2.6. Un contestato caso di alienazione di terre ad uso civico

All'attenzione del Difensore civico è venuta anche la vicenda riguardante la richiesta di acquisizione di una vasta area di terreni ad uso civico avanzata da una società, sulla quale il Consiglio comunale interessato, anziché esprimere il suo " definitivo avviso" (ai sensi della L.R. n. 25/88) aveva adottato una "pregiudiziale", con cui sollecitava la reintegra al Comune dei terreni stessi.

L'Ufficio ha fatto presente che, una volta avviato, il procedimento in atto non poteva non concludersi attraverso la formulazione di un parere (da parte dell'organo consiliare) sul contenuto della richiesta di alienazione dei terreni - secondo uno schema procedimentale compiutamente tracciato dalla citata L.R. n. 25/88 – e in base ai principi della legge n. 241/90 - ferma restando la competenza della Regione ad assumere il provvedimento finale.

Quanto alla richiesta di reintegra, la stessa avrebbe dovuto seguire un iter autonomo rispetto al procedimento di alienazione, avviato su espressa istanza della società.

6.3. ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANATO, COMMERCIO, ENERGIA INDUSTRIA, TRASPORTI, TURISMO)

Le problematiche afferenti al campo delle attività produttive sono state piuttosto contenute, anche se a volte hanno interessato numerosi cittadini.

E' questo il caso di centinaia di cittadini interessati ai contributi regionali per il risparmio energetico che, da diversi anni,

attendono di vedersi elargire i contributi previsti dalle leggi regionali nn. 31/84, 42/84 e 98/89.

Grazie alla disponibilità manifestata dal competente Servizio della Giunta regionale, è stata finalmente avviata a soluzione l'istruttoria e il finanziamento delle pratiche relative al periodo agosto 1991/agosto 1992, che finora erano rimaste ignorate (per la carenza di fondi stanziati per quell'arco temporale).

Sempre nel campo dell'Energia, altre problematiche hanno riguardato la richiesta di pareri in riferimento alle verifiche degli impianti termici da parte di società a ciò incaricate dai Comuni.

Al riguardo il Difensore civico ha ricordato agli interessati che le disposizioni vigenti in materia consentono l'affidamento di tali verifiche a ditte scelte dalle Amministrazioni locali ed ha puntualizzato gli oneri che conseguono a detti accertamenti.

Per quanto concerne il settore Commercio, gli interventi più pregnanti hanno riguardato la controversa questione dell'autorizzazione - ai sensi della L.R. n. 62/99 - per attività di commercio all'ingrosso, mediante accorpamento di esercizi preesistenti.

In tale contesto sono venute in evidenza le difficoltà interpretative e applicative della norma che prevede il termine per l'apertura della nuova struttura e la contestualità della chiusura degli esercizi originari dei soci aderenti al Consorzio.

Assai complessa anche una travagliata pratica di rilascio di licenza di vendita di fiori nei pressi di un Cimitero, per la quale l'Amministrazione comunale si rifiutava di dare il suo assenso, dopo aver regolarmente concesso l'uso dell'area.

In materia di Industria, gli interventi hanno riguardato soprattutto questioni afferenti ai Consorzi per lo sviluppo industriale.

Le relative tematiche hanno, tra l'altro, riguardato: la pesante situazione economico-finanziaria ed organizzativa del Consorzio della Valle del Pescara (dove il Difensore civico ha svolto funzioni di Commissario ad acta, su disposizione del TAR Abruzzo di Pescara); la carenza o la inadeguatezza di norme regolamentari che disciplinano la concessione di aree per insediamenti industriali; i reclami avverso l'esclusione – per vizi procedimentali – dalla graduatoria per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n.

16/2002 (per interventi finalizzati alla creazione di nuova imprenditorialità).

Quanto al settore Turismo meritano attenzione soprattutto le questioni afferenti alla delicata materia del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo e l'introduzione di un singolare ticket richiesto da un'Amministrazione provinciale per la vidimazione dei prezzi delle strutture ricettive e pararicettive.

Nel settore dei trasporti, le problematiche più ricorrenti sono state quelle sollevate da cittadini (o da appositi Comitati) che chiedevano spostamenti di alcune corse delle autolinee ARPA per favorire la coincidenza con altre corse, oppure lo spostamento di alcuni capolinea per venire incontro a particolari categorie di pendolari o di persone anziane, nonché l'estensione delle linee per coprire parti di territorio prive del servizio pubblico di trasporto.

Per tutte le problematiche si è registrata una fattiva collaborazione da parte dei dirigenti e dei funzionari dell'ARPA.

Piena disponibilità ha mostrato anche un'Amministrazione comunale che era stata coinvolta dal Difensore civico per cercare di risolvere il problema di un Comitato di cittadini, i quali chiedevano

l'estensione di una linea di trasporto per servire una frazione del Comune, priva del collegamento.

Dal sopralluogo effettuato dai tecnici, emergeva tuttavia che le caratteristiche viarie non davano sufficienti garanzie di sicurezza per il transito di autobus, stante la ridotta larghezza della strada anche per il transito di mezzi di piccole dimensioni.

Di seguito si analizzano alcuni casi più significativi.

6.3.1. Gli opuscoli dell'APTR in vendita al mercatino

E' stata la segnalazione di un cittadino – che da tempo constatava la vendita, in un mercatino rionale, di un opuscolo turistico realizzato dall'APTR con il contributo dei fondi comunitari - a far intervenire il Difensore civico presso gli uffici dell'Assessorato regionale e dell'APTR per verificare la strana destinazione del materiale pubblicitario (che normalmente gli uffici, informazione della stessa APTR distribuiscono gratuitamente a fini promozionali e che, probabilmente, qualcuno ha pensato bene di intercettare e di venderli sul mercato).

Della questione è stata ovviamente investita la Guardia di Finanza, per i doverosi accertamenti e le eventuali implicazioni, anche di carattere fiscale.

6.3.2. Strutture turistico ricettive – E' illegittimo far pagare la tassa di vidimazione dei prezzi

E' quanto sostenuto dal Difensore civico, a seguito della lamentela di alcuni esercenti i quali - avendo presentato ad un'Amministrazione provinciale il modello di comunicazione dei prezzi delle strutture e delle attrezzature ricettive, per la relativa vidimazione - si sono visti richiedere il pagamento di un onere forfetario di € 20,00 per "concorso alle spese di istruttoria".

L'Ufficio è intervenuto sulla Provincia, contestandole di introdurre forme di imposizione che, nell'attuale ordinamento, non trovano la necessaria copertura normativa, in violazione della "riserva di legge" stabilita dall'art. 23 della Costituzione.

Nel caso di specie, infatti, il tributo è correlato ad una funzione pubblica che l'Amministrazione provinciale è tenuta ad esercitare in base ad un rapporto delegativo instauratosi con la Regione, per effetto della L.R. n. 54/97.

Vero è che - in base ai principi che regolano l'istituto della delega - il delegante deve garantire la relativa copertura finanziaria.

Ma l'eventuale inadeguatezza delle fonti di finanziamento (individuate dall'art. 6 della citata L.R. n. 54/97, ma ritenute dalla Provincia assolutamente insufficiente) rileva semmai esclusivamente nel rapporto tra delegante e delegato, senza peraltro autorizzare – nei confronti dei titolari delle strutture ricettive – alcuna deroga al precetto costituzionale dianzi richiamato.

Di qui una decisa sollecitazione alla predetta Amministrazione interessata a riesaminare subito le determinazioni assunte, prevenendo così l'instaurarsi di eventuali contenziosi con la categoria interessata.

A seguito di ciò, la Giunta provinciale ha approvato un provvedimento che sospende la riscossione dell'onere forfetario a carico degli operatori del settore turistico.